

Scheda Prodotto

Per sostenere l'accesso al credito delle PMI
Il Ministero dello Sviluppo Economico finanzia la costituzione ,presso il confidi,di un apposito fondo rischi denominato "Misura per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi"
Art.1 ,comma 54,della(legge di stabilità 2014) con affidamento al Ministero dello sviluppo economico con le modalità previste dal decreto 03/01/2017,dal decreto 23/03/2017 , dal decreto di concessione contributo del 08/11/2019

Normativa di Riferimento	Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Con Decreto del 03 gennaio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia, finanzia la costituzione presso i Confidi di un apposito fondo rischi che gli stessi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate. Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande. Con decreto direttoriale 20 Luglio 2017 sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda per le operazioni e al versamento dei contributi di cui all' art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L.326/2003 e successive integrazioni e modifiche. Il Ministero con decreto del 08/11/2019 ha concesso al Con.Art.Fidi soc.coop. un contributo complessivo di euro 194.171,03 finalizzato alla costituzione di un fondo rischi da utilizzare esclusivamente per nuove concessioni di garanzie alle PMI associate.
Soggetti ammissibili	Destinatari degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le PMI e i liberi professionisti – in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 1, comma 821 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) – che alla data di presentazione della domanda devono avere sede legale e/o operativa nel territorio Italiano e possedere i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> 1- Essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale; 2- PMI operanti in tutti i settori di attività economica; 3- Le imprese non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura .
Natura della garanzia rilasciata	La garanzia rilasciata da Con.Art.Fidi soc. coop. è prestata nella misura massima dell'80% del finanziamento sottostante, escutibile a prima richiesta, a valere sul "Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014" pari all'importo del fondo stesso.
Moltiplicatore applicato ai Fondi Rischi	Ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017, il moltiplicatore (<i>rapporto di gearing</i>) delle risorse conferite dal Ministero rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, è pari a 5 . Il "Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014" costituito presso Con.Art.Fidi soc.coop. ha natura rotativa; le risorse che si libereranno a seguito della scadenza "in bonis" di operazioni garantite, potranno pertanto essere riutilizzate più volte per concedere nuove garanzie aventi le medesime caratteristiche.
Obbligo di trasparenza	In data 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Si precisa che tutti i soggetti che gestiscono fondi pubblici, al fine della trasparenza e di cumulo delle agevolazioni individuali ,sono obbligati a registrare sul RNA -Registro Nazionale degli Aiuti tutti gli aiuti individuali concessi indicando anche i beneficiari . Pertanto la concessione della garanzia sul finanziamento richiesto sarà reso pubblico sul RNA a cui sarà abbinato un codice identificativo dell'aiuto COR/VAR (per approfondimenti si veda il sito pubblico www.rna.gov.it).

Oggetto della garanzia	<p>Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento destinate a:</p> <p>A) Investimenti;</p> <p>B) Attivo circolante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento a fornitore, acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti, fido cassa, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine, ecc.).</p> <p>C) Aumento di capitale.</p> <p>Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo MISE non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo L. 662.</p>
Regime di aiuto	<p>Le garanzie sono concesse ai sensi e nei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione (<i>de minimis</i>), Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione (<i>de minimis</i> agricoltura) e Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione (<i>de minimis</i> pesca e acquacoltura). Gli aiuti non sono cumulabili con la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex 662/1996</p>
Durata del finanziamento	<p>La durata delle operazioni garantite sarà regolata dalle convenzioni ordinarie con le banche</p>
Banche	<p>Tutte le banche convenzionate con il Con.Art.Fidi soc.coop.</p>
Scadenza della Misura	<p>L'attività di concessione delle garanzie a valere sulla misura "Legge di Stabilità 2014" avrà termine il 31 dicembre 2027, oppure ad esaurimento del "Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014".</p>